ASSOCIAZIONE
DEI MIGRATORISTI ITALIANI
PER LA CONSERVAZIONE
DELL'AMBIENTE NATURALE

ANUU

LEX

Lettera del Legale - n. 38

DOSSIER

ARMI - CARTUCCE - DENUNCIA

Alcune risposte "in breve" alle solite domande che vengono sempre poste sul problema armi – cartucce – denunce

1) *Quante armi si possono detenere?*

Ogni cittadino in possesso di adeguato titolo, licenza di Porto d'Armi uso caccia o sportivo può acquistare e detenere il numero seguente di armi:

- un numero illimitato di armi classificate da caccia;
- sei armi classificate sportive;
- tre armi classificate comuni.

Non rientrano in queste categorie tutte le armi liberalizzate (L. 526/1999, L. 422/2000 e DM 362/2001) pistole e carabine ad aria ed altri gas compressi con potenza inferiore a 7,5 Joule, e le repliche di armi ad avancarica monocolpo.

2) *Quante cartucce posso detenere?*

L'acquisto non deve essere denunciato, ma la detenzione (art. 38 T.U. Di P.S. e 58 Reg. T.U). Inoltre chi utilizza delle munizioni non deve segnalarne il consumo e soprattutto non deve denunciare il reintegro, purché non superi il quantitativo denunciato.

Vediamo quante munizioni si possono denunciare e detenere:

- 1.500 cartucce per arma lunga a palla o munizione spezzata (per più di 1.500 è necessaria l'autorizzazione), di cui 1.000 a pallini senza obbligo di denuncia. Le cartucce a palla vanno sempre denunciate.
- 200 cartucce a palla per arma corta.

3) *Quanta polvere da sparo posso detenere?*

Chi pratica la ricarica può detenere fino a 5 kg di polvere ed un numero illimitato di bossoli, palle ed inneschi.

È consigliabile, inoltre, decurtare dai 5 chilogrammi di polvere detenuta, il quantitativo di polvere contenuto nelle cartucce denunciate. Ad un kg di polvere corrispondono circa 550 cartucce per arma lunga, 4.000 per arma corta e 12.000 per cal 22 (DM 23/09/1999).

Una precisazione: la licenza di porto di fucile per il tiro a volo, il cosiddetto porto d'armi sportivo, fu istituito con la legge 323/1969 per andare incontro a chi voleva portare il fucile senza andare a caccia.

Detta licenza viene rilasciata dal Questore e si richiedono gli stessi requisiti psicofisici occorrenti per il rilascio o il rinnovo della licenza di caccia, ma non si paga la tassa di concessione governativa ed ha validità di sei anni dalla data del rilascio senza rinnovo annuale.

Con questo documento è possibile portare le armi usate per il tiro a volo, acquistare qualsiasi arma vendibile nel nostro paese e trasportare tutte le armi comuni da sparo (circolare Min.Int 559/C3159-10100 del 14.2.98).

Aderente alla Federazione delle associazioni venatorie e per la Conservazione della Fauna Selvatica dell'U.E. (F.A.C.E.),
al Consiglio Internazionale della Caccia e della Salvaguardia della Fauna (C.I.C.) e all'Associazione Europea delle Cacce Tradizionali (A.E.C.T.)
24122 Bergamo - Via Baschenis, 11c - Telefono 035.243.825 - Fax 035.236.925 - E-mail: anuu@anuu.org - Sito web: www.anuu.org
Legalmente riconosciuta (Gazz. Uff. 8 - 5 - 1968) - Art. 34.5 L. N. 157/92

ARMI - CARTUCCE - DENUNCIA

Altre questioni

a) *Differenza tra porto e trasporto di un'arma da caccia?*

Portare un'arma significa averla con sé, pronta per essere usata, cioè avere l'immediata disponibilità per l'attività venatoria; invece si intende trasporto quando l'arma è scarica e in custodia e non se ne può avere l'immediata disponibilità, ma si debbono fare delle operazioni, non eseguibili in brevissimo tempo, per rendere l'arma attiva e pronta all'uso.

b) *Quante armi da caccia può portare un cacciatore durante l'attività venatoria?*
- quante armi si possono trasportare?
- si possono portare, ed usare, armi di calibro diverso?

Unica risposta: secondo l'articolo 13 (mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria) della legge 11 febbraio 1992, n°157, non vi sono limiti di armi che si possono usare per la caccia, poiché gli unici limiti riguardano le caratteristiche delle munizioni che si possono impiegare (calibri, lunghezza di bossolo, ecc.).

Anche l'articolo 42 del T.U.L.P.S. (Licenza di porto d'armi) non prescrive limiti al numero di armi portabili.

c) *Si deve portare con sé denuncia delle armi da caccia?*

La denuncia fa fede in caso di dover dimostrare la legittima detenzione di un'arma comune da sparo (art. 38 del T.U.L.P.S.). Non è quindi necessario portarla appresso, ma avere una fotocopia con sé è sempre opportuno.

d) *Com'è disciplinato il prestito gratuito e temporaneo di un'arma per uso venatorio sul luogo di caccia?*

Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico o di armi destinate ad uso sportivo o di caccia (art. 22 L n° 110/75): pertanto si deve intendere che scambi di armi comuni da sparo per uso venatorio sul terreno di caccia, non rientrano nel concetto di comodato, ma in quello di affidamento temporaneo, sempre che siano in possesso di licenza di porto di fucile anche per uso venatorio.

Per saperne di più:
Segreteria Centrale ANUUMigratoristi
Via Baschenis, 11/c - 24122 Bergamo - tel. 035.243.825 - fax 035.236.925
e-mail: anuu@anuu.org - sito web: www.anuu.org